



PARERE MOTIVATO
n. 28 in data 01 Febbraio 2016

Oggetto: Comune di Verona. PUA di iniziativa privata ambito ATO4 Repertorio 2B_B1 area Ex Forte Tomba via Golino. Verifica di Assoggettabilità.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 01 febbraio 2016 come da nota di convocazione in data 29 gennaio 2016 ns. prot. reg. 35509;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla Ditta proprietaria Tosano Anerio Società Supermercati Tosano Cerea srl c/o CsAzienda srl con nota acquisita al protocollo regionale al n. 472470 del 19/11/2015 relativa alla Verifica di Assoggettabilità per il PUA di iniziativa privata ambito ATO4 Repertorio 2B_B1 area Ex Forte Tomba via Golino nel Comune di Verona;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Consorzio di Bonifica Veronese pec prot. n. 20761 del 09/12/2015 acquista al prot. regionale n. 502581 del 10/12/2015:

Con nota prot. 479416 in data 24.11.2015 la Regione del Veneto – Dipartimento Territorio – Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV) ha richiesto a questo Consorzio il parere, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 4/2008, sul PUA in oggetto.

Si fa rilevare che nell'area oggetto di intervento non ricadono corpi idrici naturali e/o artificiali, oggetto di recapito delle acque meteoriche, facenti parte della rete superficiale di questo Consorzio, e che l'intervento prevede la realizzazione di bacini di laminazione nelle aree a verde e lo smaltimento delle acque piovane al suolo con sistemi di dispersione facilitata; pertanto l'intervento stesso non può determinare alterazioni al complessivo regime idraulico delle reti di scolo in gestione al Consorzio di Bonifica.

Inoltre non si riscontrano interferenze con la rete di irrigazione strutturata consorziale.

Per quanto di competenza, quindi, si esprime parere favorevole all'esecuzione dell'intervento.

Si prescrive, tuttavia, che in sede esecutiva il dimensionamento dei sistemi di dispersione e dei volumi compensativi per la laminazione, calcolati nello studio di compatibilità idraulica in 1.800 mc, avvenga sulla base dell'effettivo coefficiente di permeabilità dei terreni, determinato tramite prove sperimentali in situ.

Si raccomanda al Comune di Verona, competente per la materia, la verifica del sistema di smaltimento delle acque piovane al suolo.

- Comune di Verona pec prot. n. 2015/375677 del 22/12/2015 acquista al prot. regionale n. 524080 del 23/12/2015:



Con riferimento alla Vs. richiesta di parere/osservazioni P.G. 345315 del 25/11/2015 (Vs. prot. n. 479416 del 24/11/2015) in merito alla Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Forte Tomba – n. 7190002B_B1", si osserva quanto di seguito riportato.

RUMORE

Per quanto riguarda la valutazione preliminare d'impatto acustico (VPIA) allegata al rapporto ambientale si evidenzia quanto segue.

La delibera di Consiglio Comunale del 13 novembre 1998 n. 108, prevede che al fine del progressivo miglioramento del livello di rumore ambientale esistente nelle aree fortemente antropizzate inquadrare in classe IV (come nel caso in esame), la documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8 della Legge 447/95 dovrà dimostrare il rispetto dei limiti della classe III per nuove attività previste in zone di classe IV.

Dovrà altresì essere posta particolare attenzione verso l'area ospedaliera posta a nord est del lotto in esame, presso la quale dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di classe I. Tale recettore non è stato preso in considerazione. Si sottolinea inoltre che:

- Le sorgenti puntuali ubicate sulla copertura della grande struttura di vendita alimentare considerate e di cui sono riportate le caratteristiche di emissione sono n. 10, mentre quelle immesse nel modello di calcolo, dedotte dalla planimetria, sono n. 11;
- Non sono esplicitati i dati di input immessi nel modello di calcolo per la modellazione dei parcheggi e della zona di carico e scarico;
- Dall'analisi del Piano Urbano del Traffico del Comune di Verona si evince che le strade attorno al lotto in esame sono di tipo F, tranne che la tangenziale e l'autostrada che si trovano a sud, contrariamente a quanto indicato in relazione;
- La verifica del limite differenziale deve essere effettuata considerando il contributo delle sorgenti sonore fisse poste sulla copertura dell'edificio, ma anche l'apporto dato dalla



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

presenza dei parcheggi e dell'area carico e scarico, mentre nella VPIA sono state prese in considerazione solo le sorgenti di rumore fisse;

- Non risulta chiaro il calcolo dei dati utilizzati per la verifica del criterio differenziale a finestre aperte presso i recettori più prossimi riportati in tabella 15.

Considerando il rispetto dei limiti di classe III si evidenziano dei superamenti presso i recettori sensibili più prossimi considerati, dovranno essere quindi progettate delle opere di bonifica acustica.

Si osserva infine che l'area adibita al carico e scarico è quella più vicina ai recettori sensibili residenziali più prossimi individuati, si suggerisce, al fine di diminuire l'impatto acustico del progetto in esame, di spostare tale zona in un'area più lontana dai recettori sensibili.

ELETTROMAGNETISMO

Dall'analisi del progetto presentato si prende atto della presenza di due SRB che lambiscono il lotto in esame nella parte est e di un elettrodotto che attraversa l'area nella parte sud.

A tal proposito si ricorda che al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione definiti dal D.P.C.M. 08 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz" in sede di istanza di permesso di costruire dovrà essere presentato un elaborato che indichi la fascia di rispetto della cabina elettrica in progetto.

Presso l'area interna a tale fascia di rispetto dovrà infatti essere inibita la permanenza di persone, ovvero limitata ad un periodo di tempo non superiore alle 4 ore giornaliere, provvedendo a perimetrare l'area di proprietà (anche mediante segnaletica orizzontale) e informando sul tempo massimo di permanenza. Relativamente alle porzioni di aree esterne comprese all'interno di suddetta fascia, nel caso si tratti di parcheggi o vie di pubblico transito per le quali non è prevista la permanenza di persone per periodi prolungati, non risulta necessaria la perimetrazione.

ARIA

La qualità dell'aria lungo via Golino – Forte Tomba è stata misurata nel 2013 con un posizionamento del mezzo mobile ARPAV nei periodi 17/07-05/09 e 27/11-31/12. Le misurazioni effettuate hanno evidenziato forte criticità per l'inquinamento da ossidi di azoto, quasi il doppio rispetto alle misure delle centraline fisse. ULSS 20, su una situazione analoga misurata lungo la direttrice di penetrazione in città di via Vigasio, si è espressa con una nota di richiamo all'applicazione di azioni per la riduzione dei livelli di inquinanti di tutta l'area di Verona Sud. Si ritiene pertanto che, in tale situazione di criticità, il traffico indotto dalla realizzazione dell'intervento proposto debba essere considerato un impatto significativo.

Si sottolinea inoltre che non è stata effettuata una verifica di coerenza del PUA con il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell'Aria e il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del Comune di Verona.

CONCLUSIONI

Si rimanda pertanto a codesto Ente una valutazione circa la necessità di provvedere a richiedere alla ditta di integrare il rapporto ambientale secondo quanto sopra indicato.



Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

- Arpav Dipartimento di Verona nota prot. n. 125546/2015 del 22/12/2015 acquista al prot. regionale n. 525993 del 24/12/2015:

In relazione alla Vs. richiesta di parere del 24 novembre 2015, nota protocollo N.479416, sulla verifica di assoggettabilità per il P.U.A. denominato di iniziativa privata ambito ATO 4 area ex Forte Tomba via Golino in Comune di Verona, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che l'attuazione del piano produrrà effetti significativi sull'ambiente. Nello specifico si avrà un aggravio della situazione ambientale causata:

- dall'aumento dell'inquinamento atmosferico generato sia dalla struttura di vendita sia dall'aumento del traffico veicolare attratto;
- dall'aumento dell'inquinamento acustico generato principalmente dal traffico veicolare;
- dall'impatto causato dall'impermeabilizzazione di una vasta area di suolo.

- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per il Veneto pec prot. n. 392 del 08/01/2016 acquisita prot. regionale n. 5546 del 11/01/2016 che ha inviato il parere della Soprintendenza Archeologica del Veneto e della Soprintendenza Belle arti e paesaggio che di seguito si riportano:

Con riferimento al Piano in argomento, facendo seguito alla richiesta in oggetto pervenuta dalla Regione del Veneto, Area Infrastrutture, con nota prot. n. 479416 del 24.11.2015 (assunta agli atti con prot. n. 14761 del 25.11.2015), questa Soprintendenza, in base alle proprie competenze territoriali formula le seguenti valutazioni e osservazioni.

L'area oggetto di PUA ricade in una zona di altissimo rischio archeologico in quanto l'attuale via Golino riprende il percorso dell'antica via Claudia Augusta.

Ciò premesso, questa Soprintendenza pur non ravvisando la necessità di assoggettare l'opera alla procedura di VAS, ritiene opportuno che l'intervento sia preceduto da una serie di sondaggi o trincee da eseguire in corrispondenza delle zone nelle quali il progetto prevede attività di scavo o abbassamenti, con una particolare attenzione alla fascia immediatamente adiacente alla via Golino. In ogni caso, gli scavi previsti dal progetto dovranno essere effettuati con l'assistenza di archeologi professionisti con questo Ufficio, onde evitare rinvenimenti di beni archeologici in corso d'opera e l'eventuale danneggiamento dei medesimi.

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 25-11-2015 assunta al protocollo in data 26-11-2015 con il n. 0025771 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue:

Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

- Autorità di Bacino del Fiume Adige pec prot. n. 45 del 11/01/2016 acquisita prot. regionale n. 5913 del 11/01/2016

Dall'analisi della cartografia allegata al P.A.I. (Piano stralcio di Assetto Idrogeologico) si evince infatti che l'area oggetto del PUA non ricade fra quelle a pericolosità idraulica individuate da tale strumento né compare tra quelle indicate a rischio idraulico nel Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) elaborato, in completa sinergia con l'Autorità dell'Alto Adriatico, in attuazione della Direttiva 2007/60/CE ed adottato congiuntamente dai Comitati Istituzionali delle due Autorità di Bacino in data 17 dicembre 2015 e pubblicato il 22 dicembre 2015.



Le mappe di allagabilità e del rischio di alluvioni elaborate per il PGRA, pur non risultando al momento riferibili, possono costituire comunque un'utile informazione nel campo della difesa idraulica del territorio.

Si ritiene peraltro opportuno segnalare l'esigenza di ampliare il Rapporto Ambientale con i necessari riferimenti alla pianificazione sovraordinata relativa agli atti pianificatori elaborati dalla scrivente Autorità e scaricabili dal sito www.bacino-adige.it

- a) Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige, approvato con DPCM del 27 aprile 2006;
- b) 2° Variante del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino del fiume Adige e Aggiornamento delle Norme di attuazione (NdA), approvate dal Comitato Istituzionale in data 9 novembre 2012.

In questo ambito appare inoltre necessario citare specificamente il primo aggiornamento del Piano di Gestione dei bacini idrografici delle Alpi Orientali (PdG), in attuazione della Direttiva 2000/60/CE, adottato dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino dell'Adige nonché dell' Alto Adriatico nella seduta comune del 17 dicembre 2015 e pubblicato il 22 dicembre 2015.

Tutta la documentazione e gli elaborati allegati relativi sia al PGRA che al PdG sono consultabili e scaricabili dal sito www.alpiorientali.it.

Per quanto sopra segnalato si ritiene quindi di non doversi sottoporre il progetto in esame al processo di Valutazione Ambientale Strategica.

VISTA LA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 194/2015

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA di iniziativa privata ambito ATO4 Repertorio 2B_B1 area Ex Forte Tomba via Golino, nel Comune di Verona (VR).

Pratica n. 3147

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Roberta Patt, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 472470 del 19/11/2015;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

non viene riconosciuta per l'istanza in argomento alcuna fattispecie riferibile al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014, ma si indica testualmente: "6 della Direttiva 92/43/CEE", in possibile riferimento alla fattispecie di carattere generale: "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000";

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta per i motivi sopra richiamati;

PRESO ATTO che il PUA prevede:

- la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale (grande struttura di vendita alimentare) a due piani fuori terra più scantinato, localizzato nella parte più a nord dell'ambito, di SUL non superiore a mq 10.000,00, un parcheggio pubblico localizzato in due aree distinte (la prima, nella parte centrale dell'ambito, con accesso e recesso attraverso la nuova rotatoria sita fra le vie Fleming e Golino a Sud Ovest, e nella via Golino a Nord Est; la seconda, nella parte a Sud Est, nella zona compresa fra l'accesso alla tangenziale verso Nord e la Statale 12, comunicante col parcheggio principale attraverso un passaggio da realizzarsi sotto la rampa di accesso alla tangenziale);
- che le zone più esterne, a Sud ad a Est nell'area di pertinenza del Forte Tomba, siano a verde, con l'inserimento di folta vegetazione, arbusti ed alberi anche di alto fusto;
- il rifacimento e ampliamento di via Golino, la realizzazione di marciapiedi su ambo i lati, una rotatoria sull'incrocio con via Fleming, nonché i sottoservizi per lo smaltimento delle acque meteoriche, l'illuminazione pubblica ecc., e gli allacciamenti per il nuovo sito;
- la realizzazione di due rotatorie, la prima in corrispondenza dell'incrocio fra la statale 12, via Pasteur e via Golino; la seconda più a sud, oltre il cavalcavia dell'autostrada, nello svincolo di accesso, direzione sud della Tangenziale, comprensive dei sottoservizi e illuminazione;

CONSIDERATO che è prevista l'illuminazione a servizio dell'intero complesso;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che gli ambiti interessati dalla presente variante corrispondono ad aree attribuite alle categorie "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione dell'intervento in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per il PUA di iniziativa privata ambito ATO4 Repertorio 2B_B1 area Ex Forte Tomba via Golino, nel Comune di Verona (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Triturus carnifex*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Falco peregrinus*, *Lanius collurio*, *Hypsugo savii*, *Hystrix cristata*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Verona, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

E

RACCOMANDA

all'Autorità competente per l'approvazione del piano in argomento di provvedere, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, di acquisire dal Proponente ovvero dall'Autorità Procedente la documentazione dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR 2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 194/2015;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 1 gennaio 2016, che evidenzia come il PUA di iniziativa privata ambito ATO4 Repertorio 2B_B1 area Ex Forte Tomba via Golino nel Comune di Verona non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate.



VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il PUA di iniziativa privata ambito ATO4 Repertorio 2B_B1 area Ex Forte Tomba via Golino nel Comune di Verona, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- dovranno essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è confermato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.9 pagine.